

Camera dei Deputati

VI Commissione Finanze

Audizione del Presidente e Amministratore Delegato di Equitalia SpA

Avv. Ernesto Maria Ruffini

Roma, 6 aprile 2017



1. Il sistema della riscossione: dai concessionari privati al nuovo EPE.	3
1.1. Il Gruppo Equitalia.	3
1.2. Il DL n. 193/2016 e il superamento di Equitalia.	4
1.3. Le raccomandazione dell'OCSE e del FMI.	4
1.4. I prossimi passi verso l'Agenzia delle entrate-Riscossione.....	5
2. Il contrasto all'evasione fiscale.	6
2.1. L'attività di riscossione.....	6
2.2. Anche dati di ausilio all'attività di recupero.	8
3. Le attività a favore della <i>compliance</i> fiscale.....	10
4. I risultati dell'attività di contrasto all'evasione.....	13
5. La situazione dei crediti non riscossi.....	15
6. Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali).	17
APPENDICE	21

Illustre Presidente,

illustri Deputate e Deputati,

desidero innanzitutto ringraziare la Commissione Finanze della Camera per questo invito, nell'ambito del ciclo di audizioni sulle tematiche relative al contrasto dell'evasione fiscale, che mi consente di fare il punto sulla situazione relativa all'attuale assetto del sistema di riscossione nazionale prima della nascita, prevista dal DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, del nuovo Ente pubblico economico (EPE), denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, che svolgerà dal prossimo 1° luglio le funzioni finora affidate al Gruppo Equitalia, le cui aziende (salvo l'attuale Equitalia Giustizia) verranno sciolte, a decorrere dalla stessa data.

1. Il sistema della riscossione: dai concessionari privati al nuovo EPE.

1.1. Il Gruppo Equitalia.

Fino al 2006, la riscossione era affidata in concessione a 39 società private, in prevalenza banche, che operavano in diversi ambiti territoriali. Con il DL n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2005, la riscossione è stata ricondotta in mano pubblica. A tal fine è stata costituita Riscossione SpA, ora Equitalia SpA, alla quale – in data 1° ottobre 2006 – è stato affidato il servizio pubblico della riscossione su tutto il territorio nazionale, a eccezione della Sicilia.

Per realizzare un'omogenea ed efficace organizzazione strutturale su tutto il territorio nazionale, Equitalia ha dovuto avviare un complesso processo di riorganizzazione, che ha visto la sua ultima fase nel 2016 quando le tre società, Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud, sono confluite in un'unica società operativa, Equitalia Servizi di riscossione, sottoposta alla direzione e al coordinamento della *holding* Equitalia SpA.

Questa operazione, in particolare, ha consentito di perseguire due obiettivi principali:

- migliorare il servizio della riscossione rendendone omogenei e più efficaci i sistemi e le procedure;
- ridurre i costi di gestione delle società attraverso l'accentramento nella capogruppo di servizi condivisi (servizi amministrativi, acquisti di beni e servizi, amministrazione del personale, organizzazione, ecc.).

Particolarmente importante e complessa è stata l'unificazione dei sistemi informativi del

Gruppo, vista la varietà e disomogeneità delle soluzioni e delle tecnologie in uso presso le società concessionarie private. L'introduzione del sistema unico della riscossione ha permesso di avere un'unica soluzione applicativa, con una riduzione dei costi di esercizio e un miglioramento dei processi di riscossione; tale miglioramento si è tradotto in un significativo incremento degli incassi e in un potenziamento dell'azione di recupero dell'evasione.

1.2. Il DL n. 193/2016 e il superamento di Equitalia.

Il Decreto legge n. 193/2016 rappresenta, quindi, una forte spinta al completamento del processo di riorganizzazione del settore della riscossione.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del citato decreto, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia (a esclusione della società Equitalia Giustizia), sono sciolte e, dalla medesima data, è istituito l'Ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo assetto della riscossione nazionale, pertanto, decorrerà dal 1° luglio 2017.

1.3. Le raccomandazioni dell'OCSE e del FMI.

Il Legislatore ha compiuto, in questo modo, alcuni rilevanti passi che vanno nella stessa direzione auspicata dai recenti rapporti dell'**Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico** (OCSE) e del **Fondo Monetario Internazionale** (FMI) sull'amministrazione fiscale italiana, avviando un **processo di semplificazione del sistema italiano**, definito "a matrice" e formato dagli 8 soggetti (Dipartimento delle finanze, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, Guardia di Finanza, Equitalia, INPS, Sogei e Sose) che amministrano imposte e contributi a livello centrale. Secondo i rapporti dei due organismi internazionali, infatti, le funzioni dell'amministrazione fiscale in Italia sono frammentate con alcuni ruoli e responsabilità che si sovrappongono. Inoltre, entrambe le istituzioni internazionali hanno segnalato che il quadro normativo di settore rende rigida l'azione di riscossione di Equitalia.

Il Rapporto del **FMI** ha poi indicato di modernizzare la macchina amministrativa, **riorganizzando la riscossione fiscale** per ridurre i costi operativi e migliorare la *voluntary compliance*.

1.4. I prossimi passi verso l'Agazia delle entrate-Riscossione.

L'istituzione dell'**EPE** comporterà non solo il **superamento del modello Equitalia** come società per azioni, con lo scioglimento della stessa e l'istituzione appunto dell'Ente pubblico economico Agazia delle entrate-Riscossione, ma aiuterà anche l'intera filiera tributaria e fiscale a raggiungere **unicità decisionale** e una più **efficace funzionalità organizzativa**. Ne deriverà un modello in grado di razionalizzare e perfezionare gli interventi mirati sul terreno della riscossione, mediante la riduzione e semplificazione degli adempimenti per la platea dei contribuenti.

Questo percorso può essere accompagnato da una maggiore razionalizzazione delle risorse, superando alcune frammentazioni o duplicazioni di competenze attraverso un rafforzamento del coordinamento tra i diversi soggetti operanti nell'amministrazione fiscale.

Il Dpcm del 16 febbraio 2017 ha nominato chi vi parla – come previsto dalla legge – Commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'Ente pubblico economico che deve:

- a) elaborare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del richiamato DL n. 193/2016, lo schema di Statuto dell'ente ai fini della predisposizione della proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio dei ministri;
- b) provvedere alla predisposizione di tutti gli atti, gli accordi, i contratti e le convenzioni, propedeutici all'istituzione dell'ente e necessari all'operatività del medesimo;
- c) predisporre il modello organizzativo dell'ente corredato delle relative strutture, i regolamenti e gli atti di funzionamento interno necessari all'avvio dell'operatività dell'ente medesimo;
- d) effettuare la ricognizione delle competenze possedute dal personale delle società Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di riscossione SpA, assicurando senza soluzione di continuità le funzioni proprie del servizio nazionale della riscossione e le competenze tecniche necessarie al loro svolgimento mediante la collocazione organizzativa del personale stesso e l'attribuzione dei ruoli, coerenti e funzionali, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto legge, alla missione istituzionale del nuovo ente, anche quanto alla garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata dal personale alla data del trasferimento all'ente, a norma del comma 9 del medesimo articolo;
- e) gestire la fase transitoria per il passaggio delle attività di Equitalia SpA ed Equitalia

Servizi di riscossione SpA al nuovo ente, esercitando poteri di impulso e coordinamento delle relative attività e fornendo le indicazioni operative necessarie ai competenti organi e alle strutture di Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di riscossione SpA anche per l'efficace esercizio dei propri compiti;

- f) vigilare sul regolare svolgimento delle attività poste in essere nella fase transitoria, provvedendo al monitoraggio e al controllo sul corretto e puntuale adempimento delle stesse, assicurando altresì il coordinamento con gli interlocutori istituzionali coinvolti nel processo di istituzione dell'ente.

Il nuovo ente che nascerà il 1° luglio consentirà una **gestione uniforme e più efficace dell'attività di recupero** sull'intero territorio nazionale, a eccezione della Sicilia, che comporterà un rafforzamento del contrasto all'evasione, nonché un diverso e migliore rapporto tra i cittadini e il servizio pubblico di riscossione.

Considerata l'esigenza di completare in tempo utile le iniziative necessarie all'istituzione e all'avvio operativo dell'ente attraverso il coinvolgimento delle strutture organizzative e del personale di Equitalia SpA e di Equitalia Servizi di riscossione SpA, il Commissario Straordinario ha costituito gruppi di lavoro tematici che provvedono alla programmazione, realizzazione e monitoraggio delle attività e degli adempimenti da realizzare entro il 1° luglio 2017.

2. Il contrasto all'evasione fiscale.

2.1. L'attività di riscossione.

Equitalia effettua per conto degli enti creditori:

- la **riscossione coattiva a mezzo ruolo** per il recupero – previa notifica della cartella di pagamento o di un atto dell'ente impositore con diretta efficacia esecutiva – delle somme accertate dagli enti creditori e non pagate dai cittadini;
- in via residuale, la **riscossione volontaria** di somme che non derivano da precedenti inadempimenti da parte dei cittadini.

L'attività di **riscossione coattiva** si sviluppa a partire dal codice fiscale del contribuente, che ne rappresenta il “fulcro” in quanto aggrega tutte le iscrizioni a ruolo intestate al medesimo soggetto e trasmesse dai diversi enti impositori. Tutti i processi aziendali garantiscono la gestione univoca del contribuente, attraverso un'organizzazione trasversale. Equitalia, infatti, non è organizzata per “rami d'azienda”: tutte le attività (dalla

notifica della cartella di pagamento all'assistenza del contribuente allo sportello, fino all'attivazione delle eventuali procedure cautelari ed esecutive) sono quindi pianificate e realizzate sulla base del codice fiscale del contribuente, a prescindere dal tipo di ente impositore o dalla natura del debito da riscuotere.

A oggi, sono circa **21 milioni** i contribuenti che risultano avere debiti a vario titolo con gli enti creditori che li hanno affidati a Equitalia per la riscossione e il 53% di questi contribuenti ha accumulato pendenze che non superano i 1.000 euro.

L'individuazione delle procedure cautelari o esecutive da attivare nel corso dell'anno si fonda, pertanto, sull'**analisi** e la **segmentazione dei carichi affidati**, in base alle fasce di debito, al c.d. "magazzino" e alla capacità e potenzialità di lavorazione da parte di Equitalia, non solo in riferimento alle risorse (umane e tecniche) necessarie per effettuare le procedure, ma anche alla possibilità delle strutture di Equitalia di assorbirne gli effetti: sia dal punto di vista dell'assistenza al cittadino, anche di *front-office* (rete sportellare), sia delle successive attività che derivano dalle procedure di recupero poste in essere. A titolo esemplificativo si considerino le ricadute:

- sul contenzioso che viene instaurato, a volte anche in modo strumentale, per contestare la pretesa iscritta a ruolo, ovvero presunti vizi dell'operato dell'Agente della riscossione;
- sulle istanze di rateizzazione delle somme oggetto delle procedure di recupero;
- sulla gestione delle istanze di autotutela e, in particolare, di sospensione legale della riscossione.

Per l'analisi e la programmazione delle attività di riscossione coattiva, dopo aver individuato i soggetti "falliti", i "deceduti" e le società "cessate" (per i quali, rispettivamente, vengono avviate le attività necessarie ai fini dell'inserimento nella procedura concorsuale dei crediti derivanti dai ruoli affidati dagli enti creditori o le ricerche dei "soggetti correlati" per i quali avviare le azioni di riscossione), si effettua l'analisi delle posizioni con un debito particolarmente significativo (c.d. **morosi rilevanti**). Per ognuno di tali soggetti, vengono definite le procedure cautelari e/o esecutive più opportune da porre in essere, sulla base dell'analisi reddituale e patrimoniale e in ragione del loro debito residuo.

Per il magazzino **diverso dalla morosità rilevante**, si individuano i soggetti appartenenti a categorie specifiche di debito al fine di procedere ad analisi orientate a incrementare l'efficacia delle singole azioni di recupero, soprattutto con riferimento alle procedure di pignoramento presso terzi e di beni mobili registrati.

Sempre sulla base dell'importo del debito e della tipologia di possidenze, vengono eseguite, in base a parametri predefiniti, le procedure automatizzate per la produzione di solleciti, avvisi di intimazione interruttivi dei termini prescrizionali, preavvisi e iscrizioni di fermo amministrativo, preavvisi e iscrizioni di ipoteca.

Particolare attenzione deve, infine, essere prestata per evitare che la profilazione dei debiti si traduca in una profilazione dei debitori, atteso che il Garante della Privacy – con il quale Equitalia ha un costante e proficuo confronto – con il Provvedimento del 7 ottobre 2009 ha dettato prescrizioni cogenti alle società del Gruppo Equitalia rilevando che *“Fermi restando il divieto di cui all’articolo 14¹ del Codice e l’obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lett. d)² del Codice, la realizzazione di un sistema informatico volto ad analizzare il comportamento del contribuente presenta rischi specifici per i diritti fondamentali e la libertà, nonché la dignità degli interessati. Per una siffatta attività di profilazione del contribuente è necessaria in ogni caso una verifica preliminare dell’Autorità da effettuarsi prima dell’inizio del trattamento, al fine di valutare la liceità di tale sistema e di individuare eventuali misure e accorgimenti idonei a garantire l’applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali (art. 17 del Codice)”*.

2.2. Banche dati di ausilio all’attività di recupero.

Nell’attività di Equitalia, fondamentale è l’utilizzo di banche dati aggiornate, da cui emergano i beni e i rapporti economici riconducibili ai debitori, sui quali poter eventualmente agire in via cautelare ed esecutiva per il recupero delle somme dovute.

Lo strumento cardine, reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, è rappresentato dall’applicativo denominato **“Ausilio della riscossione coattiva” (ARCO)**, tramite il quale Equitalia acquisisce dall’Anagrafe tributaria (il sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze) le notizie relative ai beni e ai rapporti economici dei contribuenti sui quali deve procedere con azioni di recupero coattivo.

Fondamentale, agli stessi fini, è anche l’**Archivio dei Rapporti Finanziari** che consente

¹ **Art. 14. Codice della Privacy:** 1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato. 2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell’articolo 17.

² **Art. 37, comma 1, lett. d), Codice della Privacy:** 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda; d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti.

l'individuazione dei rapporti intrattenuti dai debitori con gli operatori finanziari.

Altri importanti strumenti sono costituiti dalle **banche dati del Catasto e del Servizio di pubblicità immobiliare**, il cui utilizzo ha consentito a Equitalia l'internalizzazione del processo di visura ipocatastale, riducendone i relativi costi e rendendolo più efficace.

Sempre con riferimento alle banche dati utilizzate per la verifica dei beni di proprietà dei soggetti debitori è attivo lo scambio di dati telematici con il **Pubblico registro automobilistico (PRA)** che consente a Equitalia di verificare l'effettiva titolarità dei veicoli risultanti dall'interrogazione dell'applicativo ARCO prima di avviare la procedura di iscrizione del fermo amministrativo.

La razionalizzazione delle informazioni desumibili dalle banche dati è stata recentemente oggetto delle modifiche introdotte dall'art. 3 del DL n. 193/2016 che ha previsto la possibilità per l'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è già autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ciò tenendo evidentemente conto della titolarità in capo alla medesima Agenzia delle entrate dell'esercizio delle predette funzioni, come confermato dall'art. 1 del citato decreto legge (cfr. **paragrafo 1**).

È stata inoltre prevista per l'Agenzia delle entrate la possibilità di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, mediante accesso diretto, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'INPS, in modo da assicurare una fruibilità immediata delle informazioni, consentendo di efficientare l'intero processo di riscossione.

Tali previsioni normative (art. 3, DL n. 193/2016), che ben si collocano nell'ambito del complessivo rafforzamento e della valorizzazione delle sinergie tecniche e operative tra Agenzia delle entrate e il soggetto deputato a svolgere le funzioni di riscossione, consentono l'accesso:

- alle informazioni contenute nelle **banche dati dell'INPS**. In questo modo, avendo a disposizione **dati più puntuali e aggiornati** sui rapporti di lavoro che effettivamente il debitore intrattiene, si possono evitare inutili tentativi di recupero nei confronti di terzi che invece non intrattengono più alcun rapporto con il debitore;
- alle **maggiori informazioni dell'Anagrafe dei Rapporti Finanziari** come ad esempio quelle sulla consistenza effettiva del conto corrente, la giacenza media del rapporto finanziario, nonché i codici identificativi della tipologia di operazioni che hanno movimentato il conto corrente. Ciò può consentire a Equitalia di non agire più a "fari spenti" (prima del DL n. 193/2016 gli unici dati a disposizione erano relativi

all'identificazione dell'operatore finanziario e alla tipologia del rapporto).

Il tema del reperimento di informazioni utili all'individuazione dei beni da assoggettare alle procedure esecutive e cautelari per il recupero delle somme evase è stato recentemente trattato nell'ambito di un'interpellanza urgente sul tema dell'esteroinvestizione, che si è svolta nell'aula della Camera lo scorso 10 marzo. Come riferito dal Vice Ministro all'Economia e alle Finanze, Senatore Enrico Morando, **l'attività di riscossione** non può prescindere dall'**esistenza di un patrimonio del debitore nel territorio italiano**, individuabile nelle banche dati consultabili dall'Agente della riscossione. Ciò vale, sia per la riscossione nei casi di esteroinvestizione sia, più in generale, per tutte le procedure di recupero che l'Agente della riscossione deve attivare.

3. Le attività a favore della *compliance* fiscale.

Il recupero dell'evasione non può essere perseguito solo attraverso le attività di riscossione "pura" appena descritte, ma anche – e soprattutto – mettendo in campo una serie di iniziative che semplifichino il rapporto tra cittadini e fisco, e di conseguenza diano una spinta alla *compliance* fiscale.

Il 2015 ha rappresentato un anno di passaggio fondamentale in questa direzione. Sono state infatti programmate e avviate nuove iniziative per il raggiungimento del principale obiettivo del nuovo percorso che si sono concretizzate nel 2016 e nell'anno in corso: migliorare il rapporto con i cittadini che devono essere messi nelle condizioni di **dialogare in modo semplice** con Equitalia e **pagare/rateizzare nel modo più facile possibile**.

Iniziative concrete che hanno consentito di porre le basi di un nuovo rapporto con gli italiani, nella consapevolezza che il compito di riscuotere le tasse non è un mestiere né facile né amato:

- **“Cartella Amica”**, ossia le cartelle con un piano di rateizzazione incorporato. Da luglio 2016, infatti, al fine di facilitare e velocizzare la richiesta di rateizzazione, alla cartella viene allegata una proposta di rateizzazione secondo un piano ordinario: in base all'importo da pagare, infatti, il modulo riporta varie soluzioni di piani di dilazione. Scelto il piano ritenuto più adeguato e compilato il modello in tutte le sue parti, la richiesta deve essere trasmessa a Equitalia che provvederà a inviare al contribuente il relativo provvedimento di accoglimento;
- **variazione della soglia minima** delle rate che è passata da 100 a 50 euro dal mese

di novembre 2015;

- il **portale di Equitalia** si configura sempre di più come un vero e proprio **sportello “virtuale”**. Dal 2015, infatti, sono stati molti gli interventi che consentono oggi una forte interazione con i contribuenti. Le novità principali riguardano l’area riservata, dove, accedendovi tramite le credenziali dell’Agenzia delle entrate, dell’INPS, la Carta nazionale dei servizi e il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), è ora inoltre possibile:
 - visualizzare la propria situazione debitoria tramite il servizio estratto conto;
 - richiedere e ottenere *online* una rateizzazione per debiti complessivi fino a 60 mila euro;
 - pagare eventuali debiti con carta di credito o prepagata, aggiornando in tempo reale gli importi dovuti;
 - richiedere la sospensione della riscossione se si ritiene di non dover pagare la cartella che si è ricevuta;
 - inviare *online* la domanda di adesione alla definizione agevolata e simulare il calcolo approssimativo delle somme da pagare in base alla modalità prescelta fino a un massimo di cinque rate;
- nell’ambito delle iniziative che Equitalia ha avviato per ampliare i canali di contatto con cittadini e imprese, è stata realizzata **Equiclick**, la **App** che consente di effettuare da *smartphone* e *tablet* le principali operazioni possibili anche attraverso il sito *web*. L’App prevede servizi ad accesso libero e servizi ad accesso autenticato;
- a partire da novembre 2016, dall’area riservata del sito, dall’**App** o presso gli sportelli di Equitalia, chi ha un piano di rateizzazione attivo può richiedere il servizio **“SMS - Se mi scordo”**, tramite *sms* o *e-mail*. Tramite tale servizio i cittadini vengono avvertiti:
 - quando non hanno pagato la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza del proprio piano di rateizzazione;
 - quando manca una rata per decadere dalla rateizzazione;
 - nel caso di prossimo arrivo di una cartella di Equitalia o presa in carico, da parte di Equitalia, di un Avviso esecutivo emesso da Agenzia delle entrate o di un Avviso di addebito emesso da INPS;
- l’avvio della nuova Area riservata agli intermediari fiscali, denominata **EquiPro**. Grazie al nuovo Protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle entrate e Equitalia, **il**

contribuente può delegare a operare per suo conto, nell'area riservata di Equitalia, **gli intermediari** di cui all'art. 3 comma 3 del DPR n. 322/1998. EquiPro, destinato a **oltre 20 categorie** professionali, associazioni di categoria e ordini, tra cui commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati tributaristi, Centri di assistenza fiscali (Caf), consente di eseguire direttamente dal proprio pc, *smartphone* o *tablet*, tutte le operazioni utili per conto dei loro assistiti, anche quelle relative alla definizione agevolata. Entrando nell'area riservata del portale della società pubblica di riscossione, www.gruppoequitalia.it, gli intermediari e i loro incaricati abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, possono non solo visualizzare *online* la situazione debitoria (cartelle di pagamento e Avvisi emessi dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una serie di funzionalità operative: è possibile, infatti, ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro, trasmettere la sospensione legale della riscossione, presentare la dichiarazione per aderire alla definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. Sempre grazie al nuovo Protocollo d'intesa, **gli uffici dell'Agenzia delle entrate**, su richiesta del contribuente, possono consultare **la sua posizione debitoria** complessiva, così come presente nei sistemi di Equitalia. I cittadini, quindi, oltre ad avere a disposizione gli sportelli fisici e virtuali di Equitalia per conoscere i propri carichi definibili, possono rivolgersi anche agli uffici dell'Agenzia delle entrate. In questo modo, stiamo lavorando nella direzione giusta per realizzare un **virtuoso interscambio di dati** tra Equitalia e l'Agenzia delle entrate che ha l'obiettivo di semplificare la vita al cittadino che non dovrà più andare da un ufficio all'altro per avere tutte le informazioni che lo riguardano;

- in tema di pagamenti nel 2016 sono state introdotte diverse novità:
- innanzitutto, i contribuenti che vogliono effettuare i pagamenti delle cartelle e degli avvisi dal sito di Equitalia, hanno la possibilità di scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) tra quelli accreditati al servizio **PagoPA**;
 - inoltre, per i pagamenti oltre la scadenza indicata sul bollettino, l'aggiornamento dell'importo è stato reso possibile, anche attraverso l'**homebanking**, tramite il servizio **CBILL** (si tratta di un servizio di *e-billing*, creato dal Consorzio CBI, *Customer to business integration*, che consente la visualizzazione dei dati e il pagamento elettronico di bollette emesse da specifici soggetti convenzionati, quali Aziende private e Pubbliche Amministrazioni);

- è poi possibile richiedere la domiciliazione sul proprio conto corrente degli importi in rateazione, secondo le stesse scadenze del piano di ammortamento.

I dati a disposizione ci confermano che stiamo andando nella direzione giusta. In particolare, nel **primo trimestre del 2017**, gli accessi al portale www.gruppoequitalia.it sono stati **4,3 milioni**, con un incremento del **200%**, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre nel solo mese di **marzo 2017** gli accessi al portale sono stati **oltre 2 milioni**, con un incremento del **328%** rispetto a marzo 2016.

Per quanto riguarda l'**Area riservata cittadini**, si è registrato **oltre 1 milione** di accessi nel mese di marzo 2017 (**+136%** rispetto a marzo 2016), mentre sono stati registrati circa **2 milioni di accessi** complessivi nel primo trimestre 2017.

Buoni i risultati anche di **EquiPro**: dalla metà di marzo sono stati già registrati più di **69 mila accessi** all'area riservata agli intermediari fiscali. A tal proposito altro dato interessante è il **numero di deleghe** che il cittadino ha presentato a favore del suo intermediario di fiducia per autorizzarlo a operare per suo conto: **nel mese di marzo 2017** ne sono state già trasmesse **più di 45 mila**, di cui circa 20 mila *online* e 25 mila in forma tradizionale (cartacea).

4. I risultati dell'attività di contrasto all'evasione.

I risultati dell'attività di riscossione, sensibilmente in crescita, hanno contribuito a intensificare l'attività di contrasto all'evasione. Dal 1° ottobre 2006 a oggi, infatti, gli incassi a favore dell'erario sono sensibilmente aumentati: nel periodo 2000-2005 le società concessionarie private avevano incassato in media ogni anno **circa 2,9 miliardi di euro**; con Equitalia la cifra è salita a **7,8 miliardi di euro**. Nel 2016 la riscossione è, peraltro, aumentata ulteriormente, **superando gli 8,7 miliardi di euro**, con un incremento, in termini percentuali rispetto al 2015 del 6,17 per cento.

In particolare, il consuntivo del riscosso da ruolo dell'anno 2016, registra:

- un incremento del **9,75%** delle riscossioni per i ruoli affidati dall'**Agenzia delle entrate**, che sono passate da 4.253,8 milioni di euro del 2015 a 4.668,4 milioni di euro del 2016;
- un incremento del **5,22%** delle riscossioni per i carichi affidati dall'**INPS**, passate da 2.374,4 milioni di euro del 2015 a 2.498,3 milioni di euro del 2016.

Dalla lettura della scomposizione del riscosso nel 2016, emerge come gran parte del

risultato derivi dalle fasce di debito più elevato. In particolare, quasi il **55%** proviene da posizioni con **debiti superiori a 100 mila euro** e quasi il 10% da posizioni con debiti da 50 mila a 100 mila euro.

L'incremento dei volumi di incasso, registrati nell'anno 2016, ha riportato sostanzialmente i volumi sui livelli precedenti all'introduzione dei limiti ai poteri di Equitalia, introdotti dal Legislatore a decorrere dal secondo semestre 2011, per sostenere i debitori in difficoltà economica. Tra queste misure, si ricordano ad esempio:

- la possibilità di iscrivere l'ipoteca legale solo nel caso di crediti pari almeno a 20 mila euro e comunque solo dopo la notifica di un'ulteriore comunicazione preventiva;
- l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà del debitore in cui lo stesso risiede;
- l'impignorabilità del bene immobile di valore inferiore a 120 mila euro e l'impignorabilità assoluta dei beni immobili, diversi dalla prima casa, per debiti inferiori a 120 mila euro;
- la limitazione alla pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di impresa o all'esercizio di arti e professioni;
- la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego³.

L'incremento della riscossione coincide anche con l'espansione della possibilità di **dilazionare il pagamento** dei debiti iscritti a ruolo (art. 19 del DPR n. 602/1973). Si tratta dell'**istituto più efficace** e che più di ogni altro ha contribuito a migliorare la relazione di Equitalia con i contribuenti, e quindi la *compliance* fiscale, oltre a rappresentare la valvola di sicurezza del sistema.

Se da un lato la riscossione viene diluita sempre più nel tempo, dall'altro si assiste al consolidamento del fenomeno delle richieste di rateizzazione che hanno raggiunto:

- punte di oltre **40 mila settimanali** nel corso del 2016;
- il **53,7%** (circa 4,6 milioni di euro) della riscossione complessiva dell'anno 2016.

In termini di importo:

- le rateizzazioni riferite a persone giuridiche ammontano al 54% del totale in dilazione;
- quelle riferite a ditte individuali al 27 per cento;
- quelle riferite a persone fisiche al 19 per cento.

Il fenomeno ha registrato una progressiva crescita negli ultimi anni: da quando, nel **2008**, la rateizzazione è stata affidata a Equitalia, sono state gestite complessivamente **circa 6,5**

³ Un decimo per emolumenti fino a 2.500 euro; un settimo fino a 5.000 euro; un quinto oltre 5.000 euro; impignorabilità dell'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente.

milioni di istanze di dilazione, movimentando, in tutti questi anni, un valore di oltre **116 miliardi di euro**.

Il Legislatore è già più volte intervenuto sull'art. 19 del DPR n. 602/1973, con la finalità di snellire il procedimento di accesso alla rateizzazione del debito e di rendere fruibile la ripartizione del pagamento in rate alla più vasta platea possibile di debitori.

Lo strumento della dilazione, del resto, presenta il duplice vantaggio di evitare che l'Agente della riscossione sia costretto ad avviare l'esecuzione forzata, con nuovi oneri ed esito incerto, e di facilitare, in pari tempo, soprattutto per le imprese, un percorso di risanamento che eviti la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di posti di lavoro. In tale ottica di semplificazione e di dialogo, è intervenuto positivamente prima **l'art. 10 del D.Lgs. n. 159/2015** che ha previsto **l'accoglimento delle istanze** aventi a oggetto importi **fino a 50 mila euro** sulla base di una autocertificazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

Successivamente il Legislatore, con **l'art. 13-bis del DL n. 113/2016** (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) è nuovamente intervenuto innalzando **tale limite a 60 mila euro**.

5. La situazione dei crediti non riscossi.

Il carico contabile residuo, affidato dai diversi enti creditori a Equitalia, nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2016, ammonta a **817 miliardi** di euro. Tale valore è già al netto:

- degli importi annullati con provvedimenti di sgravio in autotutela dagli stessi enti creditori in quanto ritenuto indebito (cioè non dovuto dai contribuenti), ovvero con decisioni dell'autorità giudiziaria;
- delle somme rimosse nel corso degli anni.

L'importo di **817 miliardi**, per oltre il 43%, è difficilmente recuperabile: 147,4 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti, 85 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 95 miliardi di euro da nullatenenti (in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria), per altri 30,4 miliardi di euro la riscossione è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori o sentenze dell'autorità giudiziaria. Residuano 459,2 miliardi di euro, di cui oltre il 75% (348,4 miliardi) si riferisce a contribuenti nei confronti dei quali l'Agente della riscossione, come è noto, ha già tentato invano, in questi anni, azioni

di recupero esecutive e/o cautelari.

Ulteriori 26,2 miliardi di euro sono oggetto di pagamenti rateizzati in essere. L'effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svolgere azioni di recupero si riduce quindi a **84,6 miliardi di euro** (-0,3 mld di euro, rispetto al 2015), di cui circa 32,7 miliardi sono riferiti a posizioni non lavorabili per effetto delle norme citate a favore dei contribuenti. Pertanto, l'importo di 51,9 miliardi di euro rappresenta la quota sulla quale le azioni di recupero potranno ragionevolmente avere più efficacia.

Questa fotografia induce a una riflessione in ordine alle ragioni per le quali nel 2017 ancora si discuta della possibilità di riscuotere somme iscritte a ruolo dagli enti impositori oltre 15 anni fa.

Al riguardo, la normativa vigente dal 1999 (D.Lgs. n. 112/1999) prevede che periodicamente l'Agente della riscossione, con la c.d. "comunicazione di inesigibilità", chieda all'ente il "disarcico" delle partite non riscosse, dimostrando di aver svolto l'attività di recupero nel rispetto della legge.

La norma prevede, in via ordinaria, che l'Agente della riscossione effettui le comunicazioni di inesigibilità entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.

Tuttavia:

- l'esistenza di una consistente mole di arretrati;
- la necessità e l'obbligo, per l'Agente della riscossione, di effettuare più tentativi di recupero coattivo (su tutti i beni la cui esistenza risulti dall'Anagrafe tributaria), nel termine triennale, con la conseguente ed eventuale ri-lavorazione delle partite affidate dagli enti e riferite ai medesimi debitori;
- le difficoltà nello svolgimento delle procedure di controllo sulle comunicazioni di inesigibilità in capo agli enti impositori (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli, INPS, Comuni, Province, Regioni, Enti pubblici vari, ecc.),

hanno indotto il Legislatore a disporre, con norme emanate a più riprese (fin dai primi anni 2000), il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, rimodulando, in parallelo, quelli per il controllo da parte degli enti creditori.

La soluzione è stata così rinviata di anno in anno, facendo lievitare la massa di crediti iscritti nei bilanci, riferibili in gran parte a quote non esigibili o riscuotibili.

La Legge di stabilità 2015 è intervenuta in materia, ridefinendo i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2014 e, di recente, il Decreto legge n. 193/2016, art. 6,

comma 12-*bis*, ha ulteriormente esteso il regime di proroga fino ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2015.

Tale regime di proroga e il meccanismo a scalare definito dal Legislatore per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, comporterà il mantenimento all'interno del magazzino residuo dei ruoli da riscuotere di quote vetuste e difficilmente riscuotibili (ad esempio le quote residue consegnate nell'anno 2000 – 17 anni fa – rimarranno nel magazzino da riscuotere per ulteriori 16 anni). Ciò comporterà un allontanamento dalla rappresentazione del bacino dei crediti da riscuotere che, secondo le tempistiche previste dalla norma in via ordinaria, dovrebbe corrispondere a quanto in fase di lavorazione a cura dell'agente e comunque non più vetusto di un quinquennio (tenuto anche conto dei tempi di esecuzione dei controlli da parte dell'ente e/o di riconoscimento del discarico all'agente). A normativa vigente, il 31 dicembre 2019 è fissato quale termine della presentazione delle comunicazioni d'inesigibilità riferite ai ruoli consegnati negli anni 2014, 2015 e 2016, rispetto al magazzino attuale e, pertanto, dopo tale data, rimarranno i carichi affidati dagli enti nel periodo dal 2000 al 2013, i cui termini utili per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità scadranno abbondantemente oltre il 5° anno dalla loro data di consegna.

I carichi affidati tra il 2000 e il 2013 evidenziano un carico contabile residuo pari a circa 591 miliardi di euro e al 31 dicembre 2016 contribuiscono per oltre 49 miliardi di euro al valore di 84,6 miliardi di euro, ossia l'effettivo magazzino residuo su cui poter presumibilmente svolgere azioni di recupero.

6. Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali).

L'art. 6 del Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, ha introdotto la possibilità per i contribuenti di **definire in misura agevolata i propri debiti**, affidati per la riscossione dagli enti creditori all'Agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, presentando la domanda di adesione entro il prossimo 21 aprile (termine originariamente fissato al 31 marzo e rinviato dal DL n. 36/2017).

In particolare, i contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata potranno estinguere il proprio debito **senza corrispondere** le somme affidate a titolo di “**sanzione**”, gli **interessi di mora** (di cui all'art. 30, comma 1, DPR n. 602/1973) ovvero le **sanzioni** e

somme aggiuntive (di cui all'art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999).

Rimarranno pertanto da corrispondere le somme affidate a titolo di "capitale" e di interessi "di ritardata iscrizione a ruolo", nonché gli importi maturati a favore dell'Agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, a titolo di aggio sulle predette somme, quelli relativi al rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Sono esclusi dalla definizione agevolata (art. 6, comma 10, DL n. 193/2016) i carichi che, seppur affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2016, recano:

- somme riferite alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e quelle riferite all'Imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi;
- somme riferite a pronunce di condanna della Corte dei conti;
- somme riferite alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- somme riferite a sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive.

Per le sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, il contribuente potrà estinguere il proprio debito in via agevolata senza corrispondere gli interessi di cui all'art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 (c.d. maggiorazioni), oltre gli eventuali interessi di mora successivamente maturati.

La possibilità di definizione agevolata può essere esercitata anche dai contribuenti che stavano già effettuando i versamenti dei piani di rateizzazione concessi dall'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/1973 purché, rispetto ai piani di dilazione in essere alla data dell'entrata in vigore del DL n. 193/2016, risultino adempiuti i versamenti delle rate fino al 31 dicembre 2016.

Al fine di chiarire ai contribuenti il perimetro e le modalità applicative della norma, è stata innanzitutto **pubblicata sul portale di Equitalia, www.gruppoequitalia.it**, una raccolta, consultabile e scaricabile, di **FAQ** (*Frequently Asked Questions*) costantemente e tempestivamente aggiornata anche sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle entrate.

Le FAQ vengono tempestivamente messe a disposizione anche degli operatori del *contact center* in modo che, anche i contribuenti che non vogliono o non possono accedere al portale di Equitalia, possano avere attraverso il canale telefonico, le informazioni utili ai fini

della definizione agevolata.

Agli sportelli è stato messo a disposizione un **flyer informativo**, pubblicato e scaricabile anche dal portale di Equitalia che, con un linguaggio semplice e chiaro, riporta tutte le informazioni relative alla definizione agevolata (modalità di presentazione della domanda, scadenze, ecc.).

Sia sull'**area riservata** ai cittadini del portale sia agli **sportelli** è disponibile l'**estratto conto** con il dettaglio dei debiti del contribuente nonché l'evidenza dell'ente creditore.

Inoltre, **personale specializzato** di Equitalia sta partecipando a numerosi **incontri** organizzati in tutta Italia sulla definizione agevolata da **ordini professionali** e **associazioni di categoria**, per fornire informazioni e chiarimenti utili per l'adesione.

Per far fronte all'elevata affluenza dei contribuenti agli sportelli di Equitalia e agevolare il più possibile l'adesione alla definizione agevolata, sono state realizzate le seguenti iniziative:

- pubblicazione sul portale di una **guida al modello** di adesione alla definizione agevolata (DA1) e di un "**video tutorial**" informativo, al fine di aiutare i cittadini alla sua compilazione;
- **ampliamento dei canali di trasmissione del modello** di adesione che, oltre allo sportello, può essere inviato **direttamente online**, tramite il portale di Equitalia, con **PEC** o con semplice **e-mail**. In particolare, **nell'area riservata ai cittadini** (cfr. **paragrafo 3**) è ora disponibile un nuovo servizio che dà la possibilità di vedere i propri debiti, selezionare quelli che si intendono definire in via agevolata, simulare l'importo che dovrà essere pagato, **compilare direttamente** il modello DA1 e **trasmetterlo online**. Lo stesso **servizio** è **disponibile anche nella nuova area riservata agli intermediari**, EquiPro, che possono chiedere la definizione agevolata per i propri assistiti.

Va segnalato che per trasmettere le oltre **600 mila domande di adesione alla definizione agevolata presentate** (dato aggiornato al 23 marzo) i contribuenti hanno utilizzato:

- nel **49,6%** dei casi il **portale** di Equitalia, l'**e-mail** o la **posta elettronica certificata**;
- nel **48,9%** la rete degli sportelli;
- nel residuo **1,5%** ha preferito canali tradizionali quali, per esempio la raccomandata o la posta ordinaria.

In dettaglio, le istanze inviate con *e-mail* semplice sono state circa il 14%, quelle

trasmesse con la posta elettronica certificata sono state circa il 28,9%, mentre quelle inserite direttamente nell'area riservata del portale sono circa l'6,7%, per un totale via *web* ed *e-mail* superiore al dato delle richieste di "rottamazione" presentate attraverso gli sportelli.

I contribuenti hanno scelto il **pagamento in forma rateale nel 73%** delle circa 600 mila istanze presentate a Equitalia, mentre il versamento in un'unica soluzione nel 27 per cento. In particolare, chi ha scelto il pagamento dilazionato, **in nove casi su dieci ha optato per il numero massimo di rate** (5 con ultima scadenza a settembre 2018).

Delle 600 mila domande presentate alla data del 23 marzo 2017, circa 25 mila non avevano i requisiti formali per la loro corretta presa in carico (per esempio, mancanza del documento di riconoscimento del presentatore, mancanza degli estremi identificativi dei carichi oggetto della richiesta di adesione, ecc.). L'assenza dei requisiti è stata prontamente comunicata ai contribuenti interessati per dar loro modo di riproporre, entro la scadenza di presentazione, l'istanza corretta.

Delle rimanenti 575 mila istanze, al 23 marzo ne sono state già lavorate circa 502 mila e il loro **controvalore residuo complessivo** è pari a circa **8,3 miliardi di euro**.

Tale somma **potrà subire una modifica**, innanzitutto, dopo le verifiche **sull'effettiva possibilità di accogliere**, in tutto o in parte, la richiesta di adesione. Ad esempio verranno esclusi i carichi:

- interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e per i quali non sono state pagate le rate fino al 31 dicembre 2016;
- non definibili in quanto recanti somme escluse dall'ambito applicativo ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del DL 193/2016 (es. somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi).

Inoltre, da tale cifra, che è già al netto delle somme aggiuntive e degli interessi di mora eventualmente maturati dopo la trasmissione dei carichi, dagli enti creditori a Equitalia, andranno decurtati gli importi affidati, a titolo di "**sanzione**", nonché aggiunti gli oneri di riscossione, i diritti di notifica della cartella di pagamento e le eventuali spese per procedure esecutive.

L'importo finale, quantificato come appena descritto, sarà comunicato al contribuente entro il **31 maggio 2017** per effettuare il relativo pagamento secondo il piano prescelto (unica soluzione o a rate come previsto dalla legge).

APPENDICE

TABELLA 1 – PERCENTUALI DI CONTRIBUENTI PER FASCIA DI DEBITO RESIDUO

Fascia di debito residuo (magazzino)	%
da 0 a 1.000 euro	53,6
da 1.001 a 5.000 euro	20,4
da 5.001 a 10.000 euro	7,1
da 10.001 a 50.000 euro	11,9
da 50.001 a 100.000 euro	3,0
> 100.001 euro	4,0

TABELLA 2 – MEDIA ANNUALE DEI VOLUMI DI RISCOSSIONE




TABELLA 3 – TOTALE RISCOSSO PER ANNO ED ENTE PERIODO 2010 - 2016*Dati in milioni di euro*

Ente Impositore	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Agenzia entrate	4.233,2	4.185,8	4.025,0	3.778,6	3.931,8	4.253,8	4.668,4
Altri enti statali (ministeri, prefetture, altre Agenzie)	379,5	366,0	291,6	316,7	323,7	403,5	368,9
INPS	2.733,3	2.527,8	1.832,5	1.737,7	2.002,7	2.374,4	2.498,3
INAIL	105,4	104,7	83,9	78,7	92,5	111,5	116,8
Comuni	1.073,6	988,2	869,7	796,9	620,8	550,0	530,7
Altri enti (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio)	351,0	449,9	427,9	424,9	439,8	550,6	569,4
Totale riscosso da ruolo	8.876,0	8.622,4	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8	8.752,4

TABELLA 4 - TOTALE RISCOSSO PER ANNO ED ENTE PERIODO 2015 - 2016*Dati in milioni di Euro*

Ente impositore	2015	2016	Δ 2016-2015
Agenzia entrate	4.253,8	4.668,4	+9,75%
Altri enti statali (ministeri, prefetture, altre Agenzie) ⁴	403,5	368,9	-8,58%
INPS	2.374,4	2.498,3	+5,22%
INAIL	111,5	116,8	+4,76%
Comuni	550,0	530,7	-3,51%
Altri enti (Regioni, Casse di previdenza, Camere di commercio)	550,6	569,4	+3,41%
Totale riscosso da ruolo	8.243,8	8.752,4	+6,17%

TABELLA 5 - RIPARTIZIONE IMPORTI RISCOSSI PER FASCE DI DEBITO

Fasce di debito cumulato per codice fiscale	% 2015	% 2016
da 0 a 1.000 euro	3,0	2,5
da 1.001 a 5.000 euro	8,3	7,1
da 5.001 a 10.000 euro	6,1	5,6
da 10.001 a 50.000 euro	19,7	20,2
da 50.001 a 100.000 euro	9,1	9,8
> 100.001 euro	53,8	54,8

⁴ La flessione consuntivata nel 2016 rispetto al 2015 è ascrivibile ad incassi straordinari e non ripetibili registrati nel corso del 2015 e relativi al recupero di crediti iscritti a ruolo da uno specifico ente.

TABELLA 6 – INCASSI DA RATEAZIONE

<i>Dati in milioni di Euro</i>	2012	2013	2014	2015	2016
TOTALE	7.530,7	7.133,5	7.411,2	8.243,8	8.752,4
di cui da rateazione	3.066,4	3.333,8	3.404,9	4.091,2	4.697,2
% incidenza del riscosso da rateazione	40,7%	46,7%	45,9%	49,6%	53,7%